

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 390/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

**recante modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'affidabile verifica e identificazione dei richiedenti è necessario introdurre dati biometrici nel sistema di informazione visti (VIS) istituito con la decisione 2004/512/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, e stabilire un quadro giuridico per il rilevamento di tali identificatori biometrici. Inoltre, l'attuazione del VIS richiede nuove forme di organizzazione per il ricevimento delle domande di visto.
- (2) L'introduzione di identificatori biometrici nel VIS è un passo importante verso l'uso di nuovi elementi diretti a stabilire un nesso più affidabile tra il titolare del visto e il

passaporto e a prevenire l'uso di false identità. Pertanto, la presentazione di persona del richiedente — almeno per la prima domanda — dovrebbe essere uno dei requisiti fondamentali per il rilascio del visto con registrazione degli identificatori biometrici nel VIS.

- (3) La scelta degli identificatori biometrici è fatta nel regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata («regolamento VIS») <sup>(4)</sup>.
- (4) Il presente regolamento definisce le norme applicabili al rilevamento di tali identificatori in riferimento alle pertinenti disposizioni dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). Non sono necessarie altre specifiche tecniche per garantire l'interoperabilità.
- (5) Qualsiasi documento, dato o identificatore biometrico che uno Stato membro riceve nell'ambito di una domanda di visto è considerato un documento consolare ai sensi della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 ed è trattato in modo appropriato.
- (6) Per facilitare la registrazione dei richiedenti e ridurre i costi a carico degli Stati membri, occorre prevedere nuove modalità organizzative oltre all'attuale quadro di rappresentanza. In primo luogo, dovrebbe essere aggiunto all'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria <sup>(5)</sup> un tipo specifico di rappresentanza, limitato alla raccolta delle domande e al rilevamento degli identificatori biometrici.

<sup>(1)</sup> GU C 321 del 29.12.2006, pag. 38.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 marzo 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

<sup>(5)</sup> GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1.

